



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

NR.557/PAS.10089.D(19)

Roma,

22 MAR. 2005

OGGETTO: art.6, secondo comma della legge 20 luglio 2004, n.189.
Problemi interpretativi.



Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Ufficio Legislativo
V.le C.Colombo, 44 - Roma

A seguito dell'entrata in vigore della legge 20 luglio 2004, n.189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, quest'Ufficio ha ricevuto da parte di numerose Prefetture e Questure, quesiti aventi ad argomento l'esatta interpretazione dell'art. 6, comma 2 della medesima normativa.

Come è noto, detta disposizione stabilisce che "la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali d'affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute"

Sulla base della normativa previgente il panorama dei soggetti privati autorizzati a collaborare con i Comuni e le Comunità montane (enti locali ai quali compete la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico) era costituito dalle **guardie giurate dell'ENPA**, ai sensi del D.P.R 31.3.1979, e dalle **guardie giurate zoofile riconosciute da leggi regionali** (legge n.157/1992, art.27, 1° comma lettera b).



Ministero dell'Interno

- 2 -

La nuova normativa pone un problema alla base della propria applicazione, in quanto sorgono dubbi interpretativi in merito alla natura del "riconoscimento" delle associazioni destinatarie della disposizione legislativa in parola.

Si ha notizia, infatti, che le associazioni interessate alla nomina a guardia particolare giurata zoofila nei confronti dei propri volontari, documentano riconoscimenti di vario tipo e provenienza (decreto del Ministro dell'Ambiente, decreto del Presidente della Repubblica, organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite, riconoscimento con legge regionale, ecc...).

Attesa la delicatezza della materia e, considerato che le guardie giurate volontarie adibite alla vigilanza zoofila ai sensi della normativa in questione, in base alle funzioni svolte, rivestono la qualifica pubblicistica di polizia giudiziaria, come previsto attraverso l'espresso richiamo degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, si prega di voler far conoscere il proprio orientamento, specificando quali debbano essere le caratteristiche ed i requisiti delle "associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute" destinatarie della norma.

Si prega altresì codesto Ufficio di voler esprimere il proprio parere in merito al ruolo, nel nuovo contesto normativo riguardante il settore protezionistico zoofilo, dell'ENPA e degli altri soggetti riconosciuti ai sensi della normativa regionale.

Si ringrazia anticipatamente e si rappresenta l'esigenza di definire in tempi brevi la questione sollevata, stante la giacenza, presso diverse Prefetture, di istanze di riconoscimento della qualifica di guardie volontarie zoofile inoltrate ai sensi della nuova normativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)

/RS